Il Ministro per i rapporti con il Parlamento

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0006861 P-4.20.12.2
del 27/09/2011

6073879

All'Onorevole Senatore PRESIDENTE
Della 5a Commissione Programmazione economica, bilancio
SENATO DELLA REPUBBLICA

e, per conoscenza
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi
Dipartimento Politiche U.E.
Ufficio legislativo
Al MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Ufficio legislativo - Economia
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

LORO SEDI

Oggetto: **(A.S. 2322-B)** Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Aggiornamento della Relazione Tecnica.

In riferimento a quanto in oggetto, Le comunico che la relazione tecnica predisposta dal Dipartimento per le Politiche Europee in ordine l'aggiornamento a seguito della trasmissione del testo dalla Camera dei deputati al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al provvedimento in parola, è stata verificata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con esito positivo per quanto riguarda la quantificazione degli oneri previsti e la copertura finanziaria.

Provvedo pertanto a trasmetterLe l'originale di tale relazione, come debitamente verificata da predetto Dicastero.

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo - Economia

26 SET 2011

1G-7339

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Dipartimento per i rapporti con il Parlamento
- Dipartimento per le politiche europee

E, p.c. ALL'UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

AL DIPARTIMENTO DEL TESORO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0008640 A-4.20.12.2
del 26/09/2011
6071805

OGGETTO: A.S. 2322-B: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010 – Relazione Tecnica.

Con riferimento alla nota n. 8650 del 16 settembre u.s., si trasmette la nota n. 100223 del 26 settembre u.s. con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato di aver verificato positivamente l'unita relazione tecnica.

IL CAPO DELL'UFFICIO

DS

27/09/2011 14:20 0667975 30 UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 02/19
RICEVUTO 26/09/2011 17:37 0667975 30 UFF.2 CONS. DE ROSE

11627

373/9

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
UFFICIO IV

Roma, 26 SET. 2011

All' Ufficio del Coordinamento legislativo
Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

Prot. N. 100223
Prot. Entrata N. 100187
Allegati:
Risposta a nota del :

c, p. c. All' Ufficio legislativo – Finanze
SEDE

OGGETTO: Atto Senato 2322-B. Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Disegno di legge comunitaria 2010. Relazione tecnica. Nuova versione.

Si fa riferimento alla relazione tecnico-finanziaria relativa all'atto indicato in oggetto, trasmessa, con nota Prot. n. 1E – 7877, da codesto Ufficio Legislativo, per le valutazioni di competenza.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare, si restituisce la relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze
26 SET. 2011
Prot. n. 1E-7937

27/09/2011 14:20 0667975 30 UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 03/19
RICEVUTO 26/09/2011 17:37 0667975 30 UFF.2 CONS. DE ROSE

Prot: RGS 0100187/2011

RELAZIONE TECNICA AI SENSI DELL'ART. 17, COMMA 8, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196

Il disegno di legge comunitaria non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. L'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare – prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie – se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese.

A seguito dell'esame del provvedimento alla Camera, sono stati soppressi gli articoli 1 e 2 con i relativi allegati contenenti l'elenco delle direttive da recepire. Per quanto riguarda la necessaria copertura finanziaria, **nell'esercizio delle deleghe sprovviste di criteri specifici, relative a direttive già inserite nei predetti allegati (o, comunque, destinate ad esserlo) e riportate singolarmente all'interno dei diversi articoli, resta ferma l'applicabilità dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), richiamato nella norma di chiusura di cui all'articolo 24 del presente disegno di legge (Disposizioni finali). La disposizione recata dal menzionato articolo 2 e, in particolare, dal comma 1, lettera d),** appare sufficientemente garantista sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione europea. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Relativamente alle norme provviste di criteri specifici di delega o **recanti disposizioni di diretta attuazione**, si fa presente quanto segue.

L'articolo 4, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, ripristina il trattamento economico delle c.d. "diarie" per le missioni all'estero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché alle missioni nei Paesi beneficiari di aiuti erogati dai medesimi enti o organismi. Al comma 2 si precisa che dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a

RICEVUTO 26/09/2011 17:37 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE
27/09/2011 14:20 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 04/19

carico della finanza pubblica. Infatti, la spesa inerente alla corresponsione delle diarie rientra negli stanziamenti già previsti per il finanziamento delle missioni (comunque soggetti al taglio lineare del 10 per cento operato dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), costituendo, la diaria, solo una delle modalità con cui l'amministrazione può provvedere al rimborso delle spese di missione sostenute dal proprio personale.

L'articolo **5**, inserito durante l'esame del provvedimento al Senato, apporta talune modifiche alla disciplina prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005 (Codice del consumo) sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, al fine di sanare i rilievi formulati al riguardo dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione n. 2009/2145. Tutte le modifiche introdotte nell'articolo in esame non producono alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica, in quanto non comportano alcun nuovo compito o adempimento per le pubbliche amministrazioni, ma solo marginali adeguamenti alla direttiva comunitaria per gli obblighi già vigenti per le imprese a favore dei consumatori.

In ordine all'articolo **6, modificato nel corso dell'esame alla Camera**, si evidenzia che dalla **sua** attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. A seguito dell'esame al Senato, è stata introdotta, al comma 3, l'espressa specificazione che le amministrazioni interessate dovranno svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. **Durante l'esame del provvedimento alla Camera, sono stati integrati, nella disposizione in oggetto, i principi e criteri specifici di delega per l'attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori immobiliari, già contenuta nell'Allegato B al testo del disegno di legge licenziato dal Senato in 1^lettura.** In particolare, il nuovo criterio di cui alla lettera o) prevede la modifica della disciplina complessivamente vigente in materia sanzionatoria, nonché l'adeguamento della disciplina dei controlli e della vigilanza prevedendo che non determinino insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto, per lo svolgimento dell'attività di controllo e di vigilanza sugli intermediari finanziari, la Banca d'Italia e la Consob provvederanno alla copertura dei costi derivanti dalle attività svolte autonomamente con le ordinarie forme di autofinanziamento attraverso le contribuzioni dovute dai soggetti vigilati. **Il criterio di cui alla lettera n), invece, riguarda la disciplina delle situazioni di crisi dei fondi comuni di investimento e ha lo scopo di**

RICEVUTO 26/09/2011 17:37 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE
27/09/2011 14:20 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 05/19

introdurre regole chiare che precisino la disciplina applicabile alla liquidazione dei fondi nel caso di sottoposizione della società di gestione del risparmio (SGR) alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, nonché di definire gli strumenti di tutela spettanti ai creditori nelle situazioni in cui una SGR *in bonis* gestisca uno o più fondi incapienti. Le norme che si intendono introdurre nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 interessano soggetti privati: SGR, fondi comuni di investimento, creditori e partecipanti ai fondi e non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7, inserito a seguito dell'esame alla Camera, conferisce delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE, recante la modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La delega dovrà essere esercitata mediante modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, lasciando invariate le competenze in materia attribuite alla CONSOB, secondo quanto previsto dal citato testo unico. Si tratta di modifiche di carattere ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come precisato al comma 2 dell'articolo in esame.

L'articolo 8, inserito nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, prevede, al comma 1, la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, già contenuta nell'Allegato B al testo del disegno di legge licenziato dal Senato in 1^lettura.
I successivi commi recano disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, volte a dare diretta attuazione alla direttiva 2006/112/CE, così come modificata dalle direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE, nonché alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE.
In particolare:

- il comma 2 - lettere a), f), g) e h) - modifica il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con disposizioni che riguardano il luogo delle prestazioni di servizi, il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro, nonché il sistema comune dell'IVA per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie. Si tratta di disposizioni di carattere procedurale senza effetti sul gettito. Nel dettaglio:

RICEVUTO 26/09/2011 17:37 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE
27/09/2011 14:20 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 06/19

i) la modifica all'art. 6, terzo periodo, terzo comma del suddetto D.P.R. stabilisce che la prestazione di servizio è considerata effettuata al momento della ultimazione della prestazione del servizio stesso. Facendo salva l'ipotesi in cui, con riferimento alle prestazioni continuative, vi siano dei pagamenti parziali anteriori alla fine della prestazione stessa, la disposizione in oggetto può al più generare effetti di cassa positivi dovuti all'anticipazione, che prudenzialmente non vengono considerati;

ii) la modifica all'articolo 38-*bis*, secondo comma, del suddetto D.P.R. amplia la platea dei soggetti che, anche non rientrando nella categoria degli esportatori abituali, possono accedere al beneficio dei rimborsi infrannuali. Tale disposizione potrebbe determinare effetti di cassa negativi per il primo anno, dovuti all'anticipazione dei suddetti rimborsi. Considerata l'esiguità dei soggetti interessati, si possono ritenere trascurabili gli oneri derivanti dalla suddetta disposizione;

- il comma 2 - lettere c), d), l), e m) - e il comma 3 concernono il regime relativo alle importazioni di gas e di energia elettrica mediante gasdotti, che non fanno parte della rete di distribuzione, ed il regime di non imponibilità concesso agli organismi internazionali per gli acquisti effettuati nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali. Al riguardo si stima che le modifiche proposte alla legislazione vigente non determinano sostanziali effetti in termini di gettito erariale, rivestendo la maggior parte degli interventi carattere procedurale.
  Relativamente all'ipotesi di riscrittura integrale dell'articolo 72 del D.P.R. n. 633 del 1972, l'intervento di conversione, con arrotondamento per eccesso, del limite di cui al comma 2 dell'articolo in esame (da 500.000 lire a 300 euro) si stima possa generare potenziali effetti positivi sul gettito di non rilevante entità ed ogni caso prudenzialmente non stimati;
- il comma 2, lettera e), costituisce attuazione della direttiva IVA 2006/112/CE, secondo la quale gli Stati Membri sono tenuti ad esentare dall'imposta le cessioni e le altre operazioni di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 148 relative alle navi utilizzate per il trasporto a pagamento di passeggeri, per attività commerciali o industriali solo se adibite alla navigazione d'alto mare, nonché le cessioni delle navi adibite alla pesca costiera ed alle operazioni di salvataggio ed assistenza in mare, a prescindere dalla loro destinazione alla navigazione in alto mare. Per

RICEVUTO 26/09/2011 17:37 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE
27/09/2011 14:20 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 07/19

quanto riguarda la stima dell'impatto sul gettito derivante dalla modifica della normativa interna, si osserva che i corrispettivi relativi alle cessioni di navi e alle operazioni di servizi indicate al citato articolo 8-*bis* del D.P.R. n. 633 del 1972 sono indicati, nel modello dichiarativo, al rigo VE30 indistintamente con i corrispettivi di tutte le operazioni di cui agli articoli 8, comma 1, lett. a) e b), 8-*bis* e 9 del D.P.R. n. 633 del 1972, ovverosia tutte le operazioni di esportazione, quelle assimilate, nonché i servizi internazionali. Pertanto, non è possibile, dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, poter discernere le sole operazioni che si riferiscono alle navi adibite alla navigazione in alto mare dalle altre. Si segnala comunque che trattandosi di operazioni che intervengono fra soggetti IVA, le modifiche all'articolo 8-*bis* non avrebbero effetti sul gettito.

Nello specifico, con riferimento alle cessioni di *navi da guerra e naviglio militare dello Stato*, si rammenta che in sede di Direttiva IVA non è stata prevista espressamente l'esenzione IVA delle cessioni di navi da guerra e del naviglio militare. Tuttavia, dal momento che già prima del 1° gennaio 1978 l'Italia esentava tali operazioni, è stata prevista la possibilità di mantenere tale diritto espressamente nell'articolo 371, in combinato disposto con l'Allegato X, parte B, punto 12, della Direttiva 2006/112/CE. La normativa nazionale, invece, prevede all'articolo 8-*bis* del D.P.R. 633 del 1972 la non imponibilità (esenzione con diritto a detrazione) delle cessioni di navi, aerei e satelliti a tutti gli organi dello Stato. L'accoglimento completo della Direttiva nella normativa italiana con la previsione della non imponibilità delle cessioni esclusivamente delle navi da guerra e naviglio militare sulla base dell'applicazione di un criterio oggettivo, implicherebbe nella sostanza che, essendo lo Stato l'unico acquirente di tali navi, le cessioni di navi "non da guerra" ad organi dello Stato siano assoggettate all'imposta con aliquota ordinaria.

In termini di gettito, essendo lo Stato assimilato ad un consumatore finale, si determina un effetto positivo in termini di entrata cui potrebbe corrispondere un aumento di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di bilancio. Prudenzialmente, quindi, la norma può ritenersi neutrale per il bilancio dello Stato.

La disposizione prevede, inoltre, l'esenzione IVA su tutti i servizi destinati a sopperire ai bisogni diretti delle navi e degli aeromobili, nonché del loro carico, ad esclusione delle provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera in generale. Le disposizioni interne,

RICEVUTO 26/09/2011 17:37 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE
27/09/2011 14:20 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 08/19

contrariamente a quelle della direttiva IVA, contengono un elenco esaustivo delle prestazioni di servizi oggetto dell'esenzione IVA ed escludono dalla non imponibilità il vettovagliamento per le navi adibite alla pesca costiera locale.

Come sopra specificato, la modifica della normativa di riferimento non comporterebbe effetti di gettito IVA in quanto si tratta di operazioni che avvengono tra soggetti intermedi;

- il comma 2, lettera i) e il comma 4 attuano la direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione all'evasione fiscale connessa all'importazione di beni destinati ad essere ceduti o trasferiti ad un soggetto passivo di un altro Stato membro. Tenuto conto delle loro finalità antifrode e di lotta all'evasione, si ritiene che tali disposizioni non comportino effetti in termini di gettito IVA, in quanto, di fatto, resta immutato il vigente meccanismo di sospensione dell'imposta sul valore aggiunto sui beni importati e destinati ad essere trasferiti in un altro Stato membro dell'Unione europea;
- il comma 2, lettera n) costituisce adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia del 17 giugno 2010 (causa C-492/08), che ha condannato la Francia per aver applicato un'aliquota IVA ridotta alle "*prestazioni rese dagli avvocati, dagli avvocati presso il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione e dai procuratori legali, per le quali questi sono indennizzati totalmente o parzialmente dallo Stato nell'ambito dell'assistenza legale*". A seguito della predetta sentenza, poteva essere oggetto di contestazione da parte della Commissione europea la disposizione nazionale di cui al numero 127-*octies*, della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, che prevede l'applicazione di un'aliquota IVA del 10 per cento alle "*prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11 comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992 n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali*".Considerato che con l'articolo 14 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 sono stati già soppressi i vincoli riguardanti l'ammontare del canone delle locazioni abitative, fra i quali i c.d. "accordi in deroga" in commento, si evidenzia che l'abrogazione del punto 127-*octies*), parte III della Tabella A del D.P.R. 633 del 1972 non comporta variazioni di gettito.

RICEVUTO 26/09/2011 17:37 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE
27/09/2011 14:20 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 09/19

L'articolo 9, modificato ed integrato nel corso dell'esame alla Camera, conferisce delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE in materia di comunicazioni elettroniche, integrando i principi e i criteri specifici già previsti nel testo licenziato dal Senato. La disposizione conferisce altresì la delega per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi, e 2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, entrambe già previste nell'Allegato B al testo del disegno di legge approvato dal Senato. Nel corso dell'esame alla Camera, è stata inserita in tale articolo l'ulteriore delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2011/17/UE, che abroga alcune direttive relative alla metrologia. La citata direttiva prevede, all'articolo 5, che gli Stati membri adottino e pubblichino entro il 30 giugno 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1 della stessa e applichino tali disposizioni a decorrere dal 1 luglio 2011, per non incorrere in procedura d'infrazione. Le direttive abrogate risultano, infatti, tecnicamente superate e riferite a strumenti di misura sempre meno utilizzati, per cui tale datata disciplina europea può essere oramai completamente surrogata, per eventuali residue esigenze, dalla coesistente disciplina metrologica nazionale e dai normali sistemi di mutuo riconoscimento nell'ambito della libera circolazione di mercato, oltre che dall'inserimento di eventuali nuove norme più adeguate in materia. Dall'attuazione della direttiva non discendono oneri finanziari per la finanza pubblica.

Nel corso dell'iter alla Camera è stato, altresì, introdotto, nell'articolo in esame, un nuovo comma 3, che reca una modifica al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), al fine di garantire migliori opportunità di mercato agli operatori televisivi locali, consentendo loro di destinare parte della propria capacità televisiva a fornitori di contenuti in ambito nazionale. La disposizione non ha alcuna incidenza negativa sulle assegnazioni delle frequenze mediante gara di servizi mobili di telecomunicazione prevista dall'articolo 1, comma 8 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. [redacted]

Nel corso dell'esame al Senato, è stato aggiunto il comma 5, che integra i criteri di delega nella parte relativa all'istituzione di un sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dalla CONSAP S.p.A. sulla base di apposita convenzione. Per la partecipazione al suddetto sistema è previsto il pagamento di un contributo di

RICEVUTO 26/09/2011 17:37 066797530 UFF.2 CONS. DE ROSE
27/09/2011 14:20 066797530 UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 10/19

adesione che, sulla base della modifica in questione, verrà incamerato non più direttamente dall'ente gestore, bensì dal titolare dell'archivio (Ministero dell'economia e delle finanze) che provvederà al successivo trasferimento al gestore delle quote di competenza dello stesso. Da tale disposizione non deriveranno oneri a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica.

E' prevista, al comma 6, la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Pertanto le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio delle suddette deleghe con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

Con riferimento ai criteri **indicati per l'attuazione delle direttive 2009/136/CE e 2009/140/CE e, segnatamente, a quelli contrassegnati dalle lettere: e), f), h), l), m) e q)**, si precisa quanto segue:

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti; la disposizione non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica in quanto le misure atte a garantire la sicurezza ed integrità delle reti costituiscono condizioni che corredano i titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a carico delle imprese di settore.

f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le apparecchiature terminali; la disposizione non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica in quanto le misure a favore degli utenti disabili, di natura sociale, rientrano tra gli obblighi del servizio universale il cui finanziamento è posto a carico dei fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica;

h) ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le opportune modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento alla disciplina dell'incompatibilità sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilità successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di Presidente dell'Autorità medesima, allineandolo alle previsioni delle altre Autorità europee di regolamentazione; la disposizione è priva di impatto finanziario;

l) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, paragrafo 1-*ter*, della direttiva

27/09/2011 14:20 0667975 30 UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 11/19
RICEVUTO 26/09/2011 17:37 0667975 30 UFF.2 CONS. DE ROSE

2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, come modificato dall'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; la disposizione non produce alcun onere a carico dello Stato o della finanza luglio pubblica, in quanto trattasi di competenze riconducibili a funzioni già di spettanza del Garante per la protezione dei dati personali e della Direzione nazionale antimafia che saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente;

m) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni **che attribuiscano all'autorità di regolazione la facoltà di disporre** la condivisione o la coubicazione delle **infrastrutture civili** e **previsione che, a tal fine, siano adeguatamente remunerati i** rischi degli investimenti sostenuti dalle imprese; la disposizione non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica in quanto trattasi di disposizioni volte a promuovere l'innovazione e a razionalizzare e rendere efficienti gli investimenti da parte degli operatori che vogliono implementare le proprie reti e, quindi, con oneri a carico degli operatori stessi;

q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di cui al comma 2, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero dello Sviluppo economico; la disposizione non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica, in quanto trattasi di compiti riconducibili alle funzioni già attribuite dalla disciplina vigente alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Garante per la protezione dei dati personali, sicuramente realizzabili mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

RICEVUTO 26/09/2011 17:37 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE
27/09/2011 14:20 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 12/19

L'articolo **10**, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina sulla verifica dei valori di parametro per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, destinate al consumo umano, in conseguenza dei rilievi mossi dalla Commissione europea, che ha ritenuto restrittiva la legislazione italiana in materia, laddove stabilisce procedure di prova più rigide e più numerose che avrebbero l'effetto di ostacolare l'importazione in Italia di acqua potabile in bottiglia confezionata o commercializzata legalmente in altri paesi dell'Unione europea. Con il citato articolo i relativi controlli vengono ridotti senza pregiudizio per la tutela della salute e oneri aggiuntivi per l'erario.

L'articolo **11**, inserito durante l'esame presso il Senato e **modificato in 2^ lettura alla Camera**, sopprime la disposizione che prevede il meccanismo del rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, facendo salve, nel contempo, le competenze, ove previste, delle autorità portuali nel rilascio delle concessioni suddette, **senza** oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, posto che l'abrogazione del meccanismo di proroga automatica non produrrà effetto sui flussi di entrata delle amministrazioni, i cui beni demaniali saranno comunque affidati a seguito di procedure di gara, che non comporteranno una decrescita dei canoni di concessione. **Nel corso dell'esame alla Camera, è stata conferita, altresì, delega al Governo, con principi e criteri direttivi specifici, per il riordino e la revisione della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime. Il relativo decreto legislativo ha caratteristiche ordinamentali la cui attuazione - come si precisa al comma 4 - non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.** In particolare, con riferimento al comma 2:

- lettera c): l'individuazione delle modalità di riscossione e suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni terra conto del quadro della legislazione vigente con riferimento specifico alle disposizioni del decreto legislativo 85 del 2010 e delle relative norme di attuazione;
- lettera d): la disciplina delle ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo non entra che attuarsi garantendo obbligatoriamente l'uso ottimale dei beni in questione;
- lettera f): si specifica che la previsione della determinazione dei criteri per definire l'equo indennizzo da corrispondere al concessionario in caso di revoca della concessione demaniale fa riferimento ai casi in cui la concessione in questione abbia dato luogo alla costruzione di opere stabili, così come previsto dal medesimo articolo 42 del codice della navigazione richiamato dalla lettera.

RICEVUTO 26/09/2011 17:37 066797530 UFF.2 CONS. DE ROSE
27/09/2011 14:20 066797530 UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 13/19

L'articolo **12**, anch'esso inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, contiene la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE, volta a semplificare termini e modalità delle procedure di autorizzazione ai trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno della Comunità. Quanto alla copertura finanziaria, si evidenzia che i costi connessi alle procedure autorizzatorie e di controllo troveranno copertura attraverso l'applicazione di tariffe a carico dei soggetti esercenti le attività di trasferimento di prodotti per la difesa. Al riguardo, i criteri idonei a stabilire la necessaria correlazione tra spese della pubblica amministrazione ed introiti tariffari verranno definiti con un apposito decreto interministeriale, che potrà essere emanato solo successivamente all'approvazione del disegno di legge delega e dei relativi decreti legislativi di attuazione.

L'articolo 13, inserito nel corso dell'esame in Senato ed integrato in 2^ lettura alla Camera, è volto ad adeguare la normativa nazionale alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, incidendo direttamente sul sistema sanzionatorio nazionale in materia di pesca. In particolare, la disposizione estende le sanzioni accessorie, già applicate al settore ittico, alle violazioni commesse a danno di specie ittiche soggette a piani di ricostituzione e prevede la confisca degli attrezzi da pesca non conformi alla normativa vigente, anche in caso di mera detenzione, **nonché la sospensione della licenza di pesca e, in caso di recidiva, il ritiro della medesima nei confronti del titolare dell'impresa di pesca.** La disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto le modifiche incidono esclusivamente sul sistema sanzionatorio. Viceversa, il mancato accoglimento della norma esporrebbe l'Italia ad una possibile condanna al pagamento di una pena pecuniaria nell'ambito della procedura diretta a valutare lo stato di attuazione della decisione della Corte di giustizia sopra citata ovvero l'avvio di un'ulteriore procedura di infrazione per inadempimento agli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 1224/2009 che impone agli Stati membri di punire i trasgressori delle norme comunitarie con sanzioni amministrative o penali maggiormente dissuasive.

L'articolo 14, inserito in seconda lettura alla Camera, contiene delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/126/CE sul recupero dei vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli, già inserita nell'Allegato B al testo del ddl licenziato dal Senato. La disposizione in esame, al comma 3, demanda altresì ad un decreto del Ministro dell'Interno la disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina, confermando una disposizione già vigente (articolo 3, comma 33, del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128), con la sola precisazione che tale

RICEVUTO 26/09/2011 17:37 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE
27/09/2011 14:20 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 14/19

aggiornamento dovrà tenere conto della direttiva 94/9/CE sui sistemi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Infatti, la direttiva 94/9/CE, recepita nel 1998, ha introdotto appositi obblighi ed atti di certificazione, in via generale, per tutti i sistemi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Tali obblighi, relativi alle fasi di costruzione e di installazione, si applicano pertanto, fin dal 1998, anche agli impianti di distribuzione di benzina. Tuttavia, la normativa sui requisiti di costruzione ed installazione degli impianti di distribuzione di benzina (punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) non richiama formalmente gli obblighi previsti dalla direttiva 94/9/CE.
La previsione del nuovo decreto ministeriale è diretta pertanto a formalizzare, a fini di maggiore chiarezza, un assetto normativo che già si applica agli impianti di distribuzione di benzina in quanto ricadenti tra i sistemi destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
In questo quadro, la norma non implica l'eventualità di alcun onere aggiuntivo per la pubbliche amministrazione e per i soggetti privati, avendo la sola finalità di aggiornare la normativa del sopra citato allegato VIII con il riferimento ad obblighi ed atti di certificazione che già oggi sono rispettati dai costruttori e dai gestori degli impianti di distribuzione controllati dall'autorità.

L'articolo 15 – aggiunto durante l'esame del provvedimento alla Camera - introduce la delega per l'attuazione della direttiva 2010/78/UE, mediante l'introduzione, nelle normative nazionali di settore, di una serie di modifiche aventi ad oggetto il coordinamento delle Autorità nazionali di vigilanza sul settore finanziario con le Autorità omologhe degli altri Stati membri dell'Unione Europea e con le Autorità europee di vigilanza, nonché la valutazione degli effetti dell'azione di vigilanza con riguardo all'intera area dell'Unione Europea. Trattandosi di attività rientranti nelle funzioni già attribuite dall'ordinamento giuridico nazionale alla competenza delle Autorità interessate e da espletarsi - come precisato al comma 2 - avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, non si prevedono incrementi di oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto altresì che le Autorità in questione traggono prioritariamente risorse da sistemi di finanziamento autonomo ovvero a carattere contributivo a carico dei soggetti vigilati.

L'articolo 16, anch'esso inserito in 2^ lettura alla Camera, è volto ad adeguare la normativa nazionale ai rilievi formulati nella procedura di infrazione n. 2009/4117 in materia di detrazioni delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede. La disposizione prevede, a

RICEVUTO 26/09/2011 17:37 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE
27/09/2011 14:20 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 15/19

decorrere dal 2012, l'estensione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), agli oneri sostenuti per contratti di locazione stipulati dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso università ubicate nel territorio di uno Stato Membro dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del T.U.I.R.. Il suddetto articolo 15 prevede la detraibilità del 19 per cento per "*i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro*". In base agli ultimi dati pubblicati dall'OCSE (Education at a Glance - 2009) gli studenti italiani iscritti ad un corso di laurea presso università di Stati Membri dell'Unione europea o di Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo erano, nel 2007, circa 32.000.

Considerando l'importo massimo detraibile, equivalente ad un tetto massimo di detrazione pari a 500 euro, ed ipotizzando che per la totalità dei suddetti studenti sia possibile usufruire per intero della detrazione massima, si stima una perdita di gettito IRPEF, in termini di competenza, di circa 16 milioni di euro in ragione d'anno.

Nella tabella si indicano gli effetti di cassa, in milioni di euro, sul gettito fiscale:

	2011	2012	2013	2014
IRPEF	0	0	-28	-16

L'art. 17 è stato inserito nel corso dell'esame alla Camera al fine di adeguare l'ordinamento nazionale (decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178) alla

RICEVUTO 26/09/2011 17:37 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE
27/09/2011 14:20 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 16/19

sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010, relativa allo smaltimento delle scorte delle etichette e dei prodotti di cacao e di cioccolato. Secondo quanto previsto dalla normativa UE, non è più consentito utilizzare la denominazione "cioccolato puro", attualmente utilizzata in Italia per i prodotti nella cui preparazione non siano stati utilizzati altri grassi vegetali oltre il burro di cacao. Disposizioni specifiche regolano altresì lo smaltimento delle scorte, da effettuarsi entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge, delle etichette e delle confezioni dei prodotti che riportano la denominazione "cioccolato puro". Il senso del comma 2 dell'articolo in esame è di consentire, nel periodo, la possibilità di confezionare e mettere in vendita i prodotti di cioccolato utilizzando confezioni che riportino la dicitura "cioccolato puro". Trattandosi di disposizioni che incidono esclusivamente sulle aziende del settore, dalle stesse non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 18 - aggiunto durante l'esame alla Camera - contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e sicurezza delle navi, e della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili. Tutte le suddette direttive erano già inserite nell'Allegato B al testo approvato dal Senato in 1^ lettura.

L'articolo 19 - inserito nel corso dell'esame alla Camera - conferisce la delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere. Trattandosi di delega generica, sprovvista di criteri specifici, trova applicazione, per la copertura finanziaria degli eventuali oneri discendenti, il citato articolo 2 della legge n. 96/2010.

L'articolo 20 - inserito nel corso dell'esame alla Camera - reca la delega al Governo per l'attuazione della *direttiva 2009/128/CE* relativa all'utilizzo sostenibile dei pesticidi, già inserita nell'Allegato B al testo licenziato dal Senato.

L'articolo 21, inserito nel corso dell'esame alla Camera, contiene la delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE, relativa al Comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi, direttive già incluse nell'Allegato B al testo del ddl approvato dal Senato.

L'articolo 22, inserito a seguito dell'esame alla Camera, introduce disposizioni di diretta attuazione della direttiva 2010/76/CE, conferendo nel contempo, al comma 1, la delega al Governo per l'attuazione della medesima direttiva

RICEVUTO 26/09/2011 17:37 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE
27/09/2011 14:20 06679753O UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 17/19

relativamente ai requisiti patrimoniali per il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza. La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si tratta di disposizioni che incidono sulla competenza della Banca d'Italia a disciplinare l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni di banche e del gruppo bancario complessivamente considerato. In sostanza, si tratta di competenze che possono essere svolte utilizzando risorse già stanziate, in quanto rientrano nelle macro competenze della Banca d'Italia.

Il comma 4, da ultimo, reca una modifica all'art. 42, comma 4, del decreto legislativo n. 153/1999 che si rende necessaria in quanto l'articolo 52, comma 1-ter, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, ha, tra l'altro, innalzato dal 10% al 15% la misura della quota percentuale di patrimonio delle Fondazioni di origine bancaria investibile in immobili diversi da quelli strumentali, senza tuttavia coordinare la connessa disposizione secondo cui la natura di ente non commerciale delle Fondazioni viene meno se la stessa risulta titolare di diritti reali su beni immobili in misura superiore al 10% del proprio patrimonio, rendendo conseguentemente incongrua l'intera disciplina. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto in sede di relazione tecnica al decreto-legge n. 78/2010 non sono stati ascritti effetti alle disposizioni di cui all'articolo 52 del medesimo decreto, conseguentemente il comma in esame ripristinando di fatto, dal punto di vista della qualificazione tributaria di ente non commerciale per le fondazioni bancarie, la situazione ex-ante decreto-legge n. 78/2010 non determina sostanziali effetti rispetto a quanto risulta già scontato nel bilancio dello Stato.

L'articolo 23, inserito nel corso dell'esame alla Camera, reca modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che attua la direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso. Tali modifiche si rendono necessarie per ottenere l'archiviazione della procedura d'infrazione avviata nel 2003 dalla Commissione europea per cattivo recepimento della citata direttiva 2000/53/CE (procedura di infrazione n. 2003/2204).

Le modifiche introdotte dalla disposizione non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto:

- la modifica apportata all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 reintroduce, a carico delle imprese esercenti attività di autoriparazione, l'obbligo di consegna ai centri di raccolta dei pezzi usati;

RICEVUTO 26/09/2011 17:37 066797530 UFF.2 CONS. DE ROSE
27/09/2011 14:20 066797530 UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 18/19

- **la modifica di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 riguarda obblighi di informazione a carico dei produttori di veicoli.**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito:

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

26 SET. 2011

27/09/2011 14:20 0667975 30 UFF.2 CONS. DE ROSE PAG 19/19
RICEVUTO 26/09/2011 17:37 0667975 30 UFF.2 CONS. DE ROSE